

**INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI:
I VANTAGGI FINO AL 31/12/2022**

La data del prossimo 31/12/2022 rappresenta il termine entro il quale le imprese devono effettuare o prenotare, tramite l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, gli investimenti in beni strumentali "generici", al fine di beneficiare dello specifico credito d'imposta pari al 6%, che non risulta ad oggi prorogato al 2023 e successivi.

Con riferimento ai beni "Industria 4.0", fino a tale data le imprese potranno invece usufruire di un beneficio destinato a diminuire in futuro: se l'investimento in un bene materiale 4.0 è effettuato entro il 31/12/2022 (o 30/6/2023), il credito d'imposta spetta nella misura del 40% del costo, mentre se effettuato successivamente spetta nella misura del 20%.

ADEMPIMENTI

Le fatture e i documenti relativi agli investimenti in esame devono contenere l'espresso **richiamo alla disposizione di riferimento**.

A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la predetta dicitura va inserita anche sul documento di trasporto, mentre il verbale di collaudo/interconnessione del bene non richiede tale indicazione, nel presupposto che lo stesso riguarda "univocamente i beni oggetto dell'investimento".

Qualora fosse necessario integrare o rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e i documenti relativi agli investimenti già emessi, è possibile regolarizzarli prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per tutte le tipologie di investimenti (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Inoltre, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è necessario:

- disporre di **una perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale/agrotecnico laureato/perito agrario laureato) ovvero **un attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000**;
- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative". L'invio va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

La mancata comunicazione non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24 (codice tributo "6935" per i beni generici, "6936" per i beni materiali Industria 4.0, "6937" per i beni immateriali Industria 4.0).

Per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2022 (o 30/6/2023) l'utilizzo va effettuato:

- in 3 rate di pari importo. Non è più previsto l'utilizzo in unica soluzione del credito d'imposta relativo agli investimenti in beni generici, previsto per i "beni ordinari" consegnati nel 2021;
- a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione.

Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Aggiornato al 2/12/2022